

CODICE ETICO

Approvato con delibera del Senato Accademico del 13 ottobre 2020

Emanato con D.R. n. 182/20 del 26 ottobre 2020

In vigore dal 26 ottobre 2020

Indice

PREAMBOLO

DESTINATARI E DEFINIZIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - Diritti e doveri generali
- Art. 2 - Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione e ogni abuso
- Art. 3 - Uso del nome e del logo dell'Università
- Art. 4 - Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'Università
- Art. 5 - Relazioni con i mezzi di informazione
- Art. 6 - Sicurezza, salute e igiene
- Art. 7- Diritti di proprietà intellettuale e plagio
- Art. 8 - Informazioni riservate
- Art. 9 - Abuso della propria posizione.
- Art. 10 - Doni e regalie
- Art. 11 - Rapporti con i fornitori e professionisti
- Art. 12 - Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
- Art. 13 - Conflitto di interessi

TITOLO II – IL CORPO DOCENTE

- Art. 14 - Impegno dell'Università nei confronti del corpo docente
- Art. 15 - Doveri generali del docente
- Art. 16 - Rapporti con gli studenti e attività didattica
- Art. 17 - Etica della ricerca scientifica
- Art. 18 - Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione
- Art. 19 - Astensione da forme di favoritismo e nepotismo

TITOLO III – LA COMUNITA' DEGLI STUDENTI

- Art. 20 - Impegno dell'Università nei confronti dello studente
- Art. 21 - Doveri nei confronti dell'Università, dei docenti e degli altri studenti
- Art. 22 - Governo dell'Università e rappresentanza studentesca

TITOLO IV – IL PERSONALE

- Art. 23 - Impegno dell'Università nei confronti del personale
- Art. 24 - Selezione, gestione e formazione del personale
- Art. 25 - Doveri del personale

TITOLO V – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 26 - Attuazione del Codice etico all'interno dell'Università

Art. 27 - Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi

Art. 28 - Diffusione del Codice etico

Art. 29 - Il Comitato di Vigilanza dell'Università

Art. 30 - Segnalazioni

Art. 31 - Indegnità

Art. 32 - Entrata in vigore ed efficacia del Codice etico

Art. 33 - Aggiornamento del Codice etico

PREAMBOLO

- 1) L'Università Europea di Roma, di seguito denominata anche Università, ha la missione di preparare professionisti attraverso l'eccellenza accademica e di formare persone in grado di offrire un contributo costruttivo e positivo alla società attuale e futura. L'Università "è una comunità scientifica e accademica che favorisce lo sviluppo della cultura e contribuisce alla ricerca scientifica. Nel rispetto dell'autonomia del sapere, promuove una concezione della scienza al servizio della persona, per la dignità umana e la convivenza civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo, le sue istanze di libertà, e i principi della Costituzione Italiana. [..] L'Università persegue l'obiettivo di preparare persone impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l'etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali (Statuto dell'Università, art. 1, commi 2 e 3).
- 2) Il suo motto "*Vince in bono malum*" - vinci il male con il bene – rispecchia l'intenzione positiva e costruttiva, realistica e concreta dell'Università che mette al centro lo studente e la sua formazione culturale e umana completa, nel contesto dei più alti valori umani e cristiani.
- 3) Il presente Codice etico costituisce punto di riferimento per i docenti, gli studenti e il personale, come di seguito identificati, nonché per gli Organi dell'Università, circa la condotta da assumere nell'ambito lavorativo e di studio, nonché nelle scelte e nelle relazioni personali.
- 4) L'Università considera che il rispetto dei precetti e delle prescrizioni del Codice etico è condizione necessaria per l'adempimento della sua missione.
- 5) Attraverso l'emanazione del Codice etico, l'Università richiede a tutti i suoi membri, nel rispetto delle specifiche competenze di ognuno e dei valori che la ispirano, di riconoscere, promuovere, realizzare e garantire:
 - a) la dignità di ogni persona;
 - b) il libero e sereno svolgimento dell'attività di studio, insegnamento e ricerca scientifica;
 - c) la diffusione dei valori propri della cultura giudeo-cristiana dell'integrità, dell'onestà, della giustizia, della legalità, della solidarietà, della sussidiarietà, dell'accoglienza, del dialogo, della valorizzazione del merito, delle capacità e delle competenze individuali, dell'uguaglianza, nonché della prevenzione e del rifiuto di ogni ingiusta discriminazione, violenza, abuso e attenzione impropria;
 - d) il rispetto dei principi ispiratori della Costituzione della Repubblica italiana e dei Trattati sull'Unione Europea;
 - e) un uso efficiente e sostenibile delle risorse e dei servizi, senza sprechi, nel rispetto dell'ambiente e dell'integrità delle strutture universitarie, della salute, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
 - f) il senso di responsabilità personale e professionale, nonché l'adempimento dei doveri che competono a ciascun membro della comunità universitaria, anche in relazione ai ruoli assunti e alle funzioni svolte sia individualmente sia nell'ambito degli Organi collegiali;
 - g) il senso di appartenenza all'Università, lo spirito di servizio e di collaborazione, la trasparenza, l'equità, l'imparzialità, la correttezza, la cortesia, la concordia;
 - h) la collaborazione con le altre università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere;
 - i) l'indipendenza morale e scientifica da ogni potere politico ed economico;

- l) la cooperazione con le Istituzioni internazionali, dell'Unione europea, statali, regionali e locali, con le Autorità di Vigilanza e l'Autorità Giudiziaria e il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del territorio;
 - m) la cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con il settore *non profit*.
- 6) I valori enunciati nel Preambolo presidono all'interpretazione del presente Codice.

DESTINATARI E DEFINIZIONI

- 1) Il Codice etico si rivolge a tutti i membri dell'Università, ai suoi Organi e ai terzi che intrattengono rapporti con l'Università medesima.
- 2) Nel Codice etico si intendono per:
 - a) “docenti”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università, di ruolo o ad altro titolo contrattuale, che preveda lo svolgimento di attività didattiche, di collaborazione alla docenza e/o di ricerca, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università, sino a quando il rapporto sia cessato. Ai fini del Codice etico sono considerati docenti anche i docenti in visita provenienti da altri atenei, così come i docenti dell'Università in visita presso altri atenei;
 - b) “studenti”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università in qualità di studenti o partecipanti a corsi di ogni ordine e grado (compresi i master, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento, i dottorati di ricerca, etc.), dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università, sino a quando, anche conclusosi il corso, si avvalgono dei servizi offerti dall'Università quale, in particolare, il servizio di *placement*. Ai fini del Codice etico sono considerati studenti a tutti gli effetti anche gli studenti impegnati in programmi internazionali provenienti da altri atenei, così come gli studenti dell'Università impegnati in programmi internazionali presso altri atenei;
 - c) “personale”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università che preveda lo svolgimento di attività dirigenziali, direttive, burocratiche, amministrative, contabili, tecniche, operative, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università, sino a quando il rapporto sia cessato.
 - d) “cultori della materia”: esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore dell'Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico settore scientifico-disciplinare.

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.1

Diritti e doveri generali

- 1) Tutti i membri dell'Università hanno diritto a essere trattati come soggetti portatori di diritti, doveri e valori, con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione.
- 2) Ogni membro dell'Università si conforma alle leggi vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti delle strutture dell'Università alle quali afferisce o appartiene e al presente Codice.
- 3) I membri dell'Università sono tenuti a usare le risorse, i servizi e gli spazi dell'Università in maniera responsabile, diligente, decorosa e trasparente.

Art.2

Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione e ogni abuso

- 1) Tutti i membri dell'Università hanno diritto a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.
- 2) L'Università adotta opportune strategie atte a prevenire, disincentivare e rimuovere comportamenti discriminatori o vessatori, in particolare se abituali e protratti nel tempo, che si possono esprimere in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o di studio, ovvero comprometterne la salute, la professionalità, la dignità o la stessa esistenza.
- 3) L'Università non tollera abusi o fastidi sessuali e morali e assicura alle vittime una sollecita protezione. L'abuso e il fastidio sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti a una persona.
- 4) Fatti salvi i doveri di denuncia all'autorità giudiziaria, i testimoni che non intervengono a tutela di coloro che sono vittime di comportamenti in violazione della loro dignità personale sono considerati corresponsabili nei termini di legge.

Art. 3

Uso del nome e del logo dell'Università

- 1) Non è ammesso alcun uso non autorizzato del nome, del logo e dei simboli dell'Università.
- 2) I membri dell'Università sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla sua reputazione.

Art. 4

Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'Università

- 1) I membri dell'Università sono tenuti a usare le risorse, i servizi e gli spazi dell'Università medesima in maniera responsabile, diligente, decorosa e trasparente.

- 2) A nessun membro è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Università, utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, servizi, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli legittimamente assegnati.

Art. 5

Relazioni con i mezzi di informazione

- 1) Le relazioni con i mezzi di informazione devono essere improntate a principi di trasparenza, veridicità e correttezza.
- 2) A nessun membro dell'Università è consentito agire in nome dell'Università e rilasciare dichiarazioni pubbliche o rivolte al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, scrivere articoli, rilasciare interviste o partecipare a programmi di informazione in nome dell'Università, se non all'uopo espressamente autorizzato dagli organi competenti.

Art. 6

Sicurezza, salute e igiene

- 1) Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (ex d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni), l'Università si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri membri e di tutte le persone che operano o sostano negli spazi e nelle strutture dell'Università.
- 2) La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve pertanto ritenersi estesa anche ai soggetti appartenenti a imprese esterne che lavorino all'interno dell'Università, i quali sono tenuti a rispettare la normativa di settore per prevenire rischi all'incolumità propria e altrui.
- 3) Ogni membro dell'Università, per quanto di propria competenza, è tenuto ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice, delle procedure interne e di ogni altra disposizione prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro.

Art. 7

Diritti di proprietà intellettuale e plagio

- 1) I membri dell'Università sono tenuti a osservare le norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.
- 2) L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.
- 3) L'Università, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i suoi risultati debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della società, fermo quanto stabilito dal regolamento dell'Università in materia di *spin-off*.
- 4) L'Università condanna ogni forma di plagio, sia essa intenzionale o derivante da negligenza. Per plagio s'intende la parziale o totale attribuzione di termini, espressioni, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o a un altro autore - a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate - ovvero nell'omissione della citazione delle fonti.
- 5) Il docente si astiene da qualsiasi forma di plagio scientifico e letterario.

- 6) Il docente è tenuto a riconoscere ogni debito intellettuale nella forma della citazione del contributo di terzi e a segnalare all'interno della comunità scientifico-disciplinare di appartenenza ogni caso di plagio di cui sia venuto a conoscenza.
- 7) Lo studente deve prestare la dovuta diligenza nell'evitare il plagio e qualsiasi improprio utilizzo dell'attività intellettuale altrui.

Art. 8

Informazioni riservate

- 1) I membri dell'Università sono tenuti a:
- rispettare la riservatezza di persone o enti dei quali l'Università detiene informazioni protette;
 - astenersi dal rivelare, comunicare e diffondere segreti d'ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisiti nell'assolvimento dei compiti istituzionali e la cui diffusione sia tale da ledere ingiustamente l'interesse dell'Università e/o di terzi;
 - consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di privacy.
- 2) L'Università ottempera alle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali dei soggetti interessati e adotta idonee misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione e perdite di dati oppure accessi non autorizzati ai medesimi o trattamenti non consentiti.

Art. 9

Abuso della propria posizione

- 1) A nessun membro dell'Università è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o dell'ufficio al fine di costringere o indurre altri membri dell'Università o terzi a eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé, per propri amici o parenti, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.
- 2) L'abuso può consistere anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Università.

Art. 10

Doni e regalie

- 1) Ai membri dell'Università è fatto divieto di sollecitare offerte di doni o benefici. Sono altresì tenuti a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici che possano influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.
- 2) È consentito accettare le offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

Art. 11

Rapporti con i fornitori e professionisti

- 1) L'Università gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza e correttezza.
- 2) La trasparenza è garantita attraverso l'adozione di regole e meccanismi di selezione e gestione dei fornitori e dei professionisti, che tengano conto dell'affidabilità tecnica, economica e patrimoniale.

- 3) Nei rapporti privatistici con fornitori, consulenti e terzi in genere, è vietato ricevere o promettere denaro o altre utilità. La violazione del presente dovere si considera aggravata nel caso di regalie che non siano proporzionate agli usi convenzionali e che siano idonee a compromettere l'immagine dell'Università o tali da poter essere interpretate come volte a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di mercato.
- 4) L'Università adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati ai principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.
- 5) Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale devono essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

Art. 12

Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

- 1) Le relazioni dell'Università con le Pubbliche Amministrazioni, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
- 2) L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente ai membri dell'Università a ciò preposti e al personale autorizzato.
- 3) Nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra l'Università e Pubbliche Amministrazioni, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio, i membri dell'Università coinvolti sono tenuti ad astenersi:
 - a) dall'offrire, anche per interposta persona, denaro, benefici o, più in generale, altre utilità, al funzionario pubblico, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati, in grado di incidere sull'imparzialità e sull'indipendenza del funzionario pubblico;
 - b) dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

Art. 13

Conflitto di interessi

- 1) Sussiste conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, anche di ordine non economico, dell'Università.
- 2) Il membro dell'Università che, in una determinata operazione o circostanza, ha interessi in conflitto con quelli dell'Università, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.
- 3) Ciascun membro dell'Università non può assumere la responsabilità di aree, settori, strutture, funzioni, direzioni o dipartimenti amministrativi o assistenziali, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone a cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare. Parimenti ciascun membro dell'Università deve astenersi dall'assumere o concorrere

dall'assumere, anche nell'ambito di organi collegiali, decisioni che coinvolgono interessi individuali propri, del coniuge, dei figli, dei familiari o conviventi, e comunque delle persone a cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado, o di componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.

- 4) È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni all'interno dell'Università.

TITOLO II - IL CORPO DOCENTE

Art. 14

Impegno dell'Università nei confronti del corpo docente

- 1) L'Università si impegna a realizzare e mantenere condizioni di lavoro funzionali allo svolgimento della didattica e della ricerca, nonché all'esercizio della professionalità di ogni docente, alla tutela della sua integrità psico-fisica e al rispetto della sua personalità morale, evitando ogni sorta di illecito condizionamento o di indebito disagio.

Art.15

Doveri generali del docente

- 1) Nell'esercizio dei doveri istituzionali e delle cariche accademiche delle quali sia eventualmente investito, nell'uso delle risorse che gli siano messe a disposizione e, in generale, nello svolgimento delle relazioni con l'Università, il docente osserva le disposizioni di legge, nonché quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Codice e dai regolamenti dell'Università.
- 2) Il docente è tenuto a garantire un'assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture accademiche alle quali afferisce e/o appartiene, in spirito di servizio e di fedeltà verso l'Università. Le assenze dovranno essere adeguatamente motivate.
- 3) Il docente si impegna affinché l'attuazione delle decisioni dell'Università e delle strutture didattiche e di ricerca alle quali afferisce e/o appartiene sia conforme ai principi di imparzialità, equità, economicità, efficacia, semplificazione, correttezza, pubblicità e trasparenza.

Art.16

Rapporti con gli studenti e attività didattica

- 1) Il docente dell'Università rispetta in egual modo tutti gli studenti e le loro peculiarità individuali e culturali, ne incoraggia il senso di responsabilità e di autodisciplina nella gestione del proprio percorso di studi all'interno dell'Università.
- 2) Una speciale attenzione è prestata agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è altresì prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio e necessitano di particolari cure.
- 3) Il docente non può intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.
- 4) Il docente adotta ogni opportuna misura allo scopo di conferire effettività ed efficacia all'azione didattica, e si impegna, in particolare:

- a) a fornire adeguato sostegno agli studenti;
- b) a comunicare efficacemente e con tempestività i programmi dei corsi, le modalità di svolgimento della prova d'esame, l'esito delle valutazioni;
- c) ad assolvere correttamente e con puntualità i doveri didattici, di ricevimento e colloquio con gli studenti;
- d) a garantire modalità di svolgimento delle valutazioni, delle verifiche e delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università improntate a equità, imparzialità, correttezza e trasparenza;
- e) ad astenersi dal partecipare a commissioni di valutazione degli esami di profitto, di laurea e delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università in presenza di ragioni di incompatibilità o di altri elementi che possano minare la propria libertà e serenità di giudizio, e a segnalare immediatamente tali ragioni ed elementi al Direttore del Dipartimento di appartenenza per porvi tempestivamente rimedio.

Art. 17

Etica della ricerca scientifica

- 1) Il docente considera le attività di ricerca parte costitutiva del proprio impegno, assicura l'aggiornamento e la continuità della propria produzione scientifica, nonché il legame tra ricerca e insegnamento.
- 2) Il docente si impegna a rispettare i più elevati standard etici nella selezione e adozione delle metodologie della ricerca, nonché nella diffusione e nell'uso dei risultati.
- 3) Ove sussistano profili di particolare rilevanza etica nel progetto di ricerca, il Dipartimento, anche su proposta del Responsabile dell'Area Ricerca, delibera se rimettere la valutazione in ordine alla rispondenza del progetto ai principi e alle finalità ispiratrici dell'Università alla Commissione Etica.
- 4) La Commissione etica è composta dal Rettore o da un suo delegato e da due docenti di ruolo dell'Università nominati dal Rettore. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
- 5) Il docente avrà cura di evitare che, nello svolgimento di attività di ricerca, il proprio interesse privato confligga, anche solo potenzialmente con quello dell'Università.
- 6) In caso di conflitto tra interessi propri o di soggetti esterni con i quali intrattenga rapporti e lo svolgimento di attività di ricerca, il docente deve dichiarare espressamente la propria posizione di conflitto e astenersi dall'assumere decisioni, o dal partecipare alle decisioni, che riguardino la materia oggetto di conflitto.

Art. 18

Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione

- 1) Il docente si attiene ai principi di professionalità, equità e imparzialità in tutte le occasioni in cui sia chiamato a determinare le scelte di selezione di ricercatori o a partecipare a procedure di valutazione e di chiamata per l'accesso e per la progressione della carriera universitaria.
- 2) Il docente che pone la propria candidatura per l'elezione nelle commissioni di selezione rispetta la libera determinazione dei colleghi e si astiene da ogni forma di indebita pressione.

Art. 19

Astensione da forme di favoritismo e nepotismo

- 1) Il docente si impegna a contrastare i fenomeni di favoritismo e nepotismo.
- 2) Sussiste favoritismo allorché il docente, nell'avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica, anteponga i propri allievi a scapito di altri candidati obiettivamente più meritevoli.
- 3) Sussiste nepotismo quando il docente, nell'avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica, utilizzi la propria autorevolezza per favorire, o perché siano favoriti, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- 4) Il docente si astiene da qualsiasi forma di pressione, diretta o indiretta, per la concessione di benefici di qualsiasi natura a favore dei soggetti sopra richiamati da parte del Dipartimento a cui afferisce e/o appartiene o di altre strutture dell'Università.
- 5) Nessun docente può assumere la responsabilità di strutture didattiche o di ricerca, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- 6) Il parente e l'affine, entrambi fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente alla struttura didattica che effettua la chiamata, che chiede il trasferimento o che conferisce gli assegni di ricerca e i contratti per ricercatore a tempo determinato, ovvero del Rettore, del Direttore Amministrativo o di un componente del Consiglio di Amministrazione, non può partecipare alle procedure:
 - a) di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia;
 - b) di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato;
 - c) per il conferimento di contratti per ricercatore a tempo determinato;
 - d) per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - e) per la stipula di contratti dei quali sia parte a qualsiasi titolo l'Ateneo.
- 7) Alle procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato nell'ambito dell'Università non può partecipare il coniuge, il convivente, il parente e l'affine, entrambi fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente alla struttura didattica che attiva la procedura.

TITOLO III - LA COMUNITÀ DEGLI STUDENTI

Art. 20

Impegno dell'Università nei confronti dello studente

- 1) L'Università garantisce il diritto allo studio, la tutela dell'integrità psico-fisica e il rispetto della personalità morale di ogni studente, evitando ogni sorta di illecito condizionamento o di indebito disagio.
- 2) L'Università si impegna a organizzare le attività didattiche, le prove di ammissione ai corsi, i concorsi, le valutazioni e le verifiche secondo criteri di trasparenza, assistenza, eccellenza e riconoscimento del merito, mediante l'attuazione di politiche ispirate a tali scopi.
- 3) L'Università garantisce agli studenti il diritto di fruire di spazi di socialità e confronto collettivo, nonché il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Università a ciò deputati, di associarsi e organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato, dello Statuto, del presente Codice e dei Regolamenti interni.

Art. 21

Doveri nei confronti dell'Università degli altri studenti

- 1) Lo studente dell'Università attraverso lo studio e la partecipazione attiva alla vita universitaria, è tenuto a concorrere alla crescita culturale dell'istituzione accademica e della società in cui essa è inserita.
- 2) Lo studente è tenuto a partecipare al sostegno economico dell'Università provvedendo al pagamento dei contributi universitari determinati dagli organi competenti.
- 3) Lo studente è tenuto a rispettare la proprietà, in capo all'Università e alle istituzioni a essa correlate, dei testi e dei materiali di studio consultati e a consentirne la regolare consultazione e fruizione agli altri membri dell'Università.
- 4) Lo studente beneficiario, a diverso titolo, delle provvidenze dell'Università e delle pubbliche risorse messe a sua disposizione in attuazione dell'art. 34 della Costituzione ha il dovere di farne l'uso più diligente e responsabile nel proprio percorso educativo e di studio.
- 5) Lo studente dell'Università è tenuto a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione, osservando comportamenti che consentano e favoriscano il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, delle prove di ammissione ai corsi e di verifica del profitto, delle attività di studio e ricerca.
- 6) Lo studente può utilizzare la Biblioteca e gli spazi messi a disposizione dall'Università esclusivamente per lo svolgimento di attività di ricerca accademica e culturale.
- 7) Pertanto, agli studenti non è consentito:
 - a) fare uso dei mezzi informatici per fini personali o contrari alla legge;
 - b) ostacolare le attività didattiche, di studio, di ricerca e amministrative dell'Università, pregiudicandone il regolare svolgimento;
 - c) violare le regole attinenti al corretto svolgimento delle valutazioni e verifiche di qualunque tipo, incluse prove di ammissione, concorsi, competizioni, esami, compiti, relazioni, presentazioni, tesi, valutazioni dell'attività didattica o di ricerca, e così via, come ad esempio:

- i. consultare fonti, documenti o persone non ammessi o utilizzare strumenti anche informatici non ammessi;
 - ii. appropriarsi di idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione elaborata o riportata in scritti o in interventi orali altrui senza espressamente e correttamente indicarne le fonti. In particolare, è dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto d'intesa con il docente, nel pieno rispetto delle norme che regolano in diritto d'autore e la proprietà delle opere dell'ingegno di ogni livello;
 - iii. procurarsi o comunque utilizzare prima, durante o successivamente a tali valutazioni o verifiche informazioni in grado di alterarne l'accuratezza e la veridicità o la parità di condizioni tra i soggetti che vi sono sottoposti;
 - iv. produrre, diffondere o utilizzare dati, informazioni, documenti, dichiarazioni formali o fonti non veritiere;
 - v. tenere comportamenti contrari ai principi e alle regole del presente Codice, quando da essi possa derivare o sia derivato un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al corretto svolgimento delle attività universitarie e/o a terzi.
- 8) Manifestazioni di dissenso nei confronti del docente, dei membri del personale o degli organi accademici vanno adeguatamente motivate ricercando il confronto diretto e sincero con il docente o con i membri del personale o dell'organo accademico nei confronti dei quali si esprime dissenso.

Art. 22

Governo dell'Università e rappresentanza studentesca

- 1) L'Università garantisce il diritto dello studente di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Università esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo dell'Università, nel modo stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) I rappresentanti degli studenti hanno il dovere di esercitare il proprio mandato con continuità e impegno, ispirando il proprio stile e il proprio comportamento al rispetto dell'istituzione universitaria, delle sue finalità e delle leggi che la regolano, del presente Codice, dei diritti di tutti gli studenti e del superiore interesse dell'Università.
- 3) La dialettica tra associazioni universitarie e/o tra movimenti studenteschi deve essere improntata al rispetto reciproco, alla sobrietà dei toni e all'osservanza delle regole democratiche, specialmente durante le elezioni studentesche.

TITOLO IV - IL PERSONALE

Art. 23

Impegno dell'Università nei confronti del personale

- 1) Tutta l'organizzazione e l'esercizio delle attività dell'Università si ispirano al principio di legalità, nonché ai canoni di trasparenza, buon andamento, imparzialità e responsabilità.
- 2) L'Università si impegna a realizzare e mantenere condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei membri del personale e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di illecito condizionamento o di indebito disagio.
- 3) L'Università opera affinché ogni membro del personale, per quanto di competenza, adotti nello svolgimento delle proprie mansioni comportamenti conformi al presente Codice.

Art. 24

Selezione, gestione e formazione del personale

- 1) La valutazione delle candidature e la selezione del personale di cui si avvale l'Università sono compiute in base alle esigenze operative e alla corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per tutti i candidati.
- 2) Le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale atteso, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali.
- 3) L'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze dell'Università e senza alcuna discriminazione.
- 4) Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, i provvedimenti (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono fondati sull'effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai soggetti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni di merito, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi applicabili.

Art. 25

Doveri del personale

- 1) Ogni membro del personale di cui si avvale l'Università è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi e individuali. Inoltre, è tenuto:
 - a) a orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza, efficienza e onestà durante le ore di lavoro, non utilizzando il tempo e/o le risorse dell'università per finalità personali e contribuendo con docenti, studenti, colleghi, superiori e subordinati, al perseguimento dei fini dell'Università, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice;
 - b) a non accettare né a promettere dazioni di denaro o altra utilità, benefici (sia diretti che indiretti), regalie, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità. In particolare, deve respingere ogni dazione tale da compromettere la propria indipendenza e l'immagine dell'Università e tale da poter essere interpretata come finalizzata a ottenere un trattamento di favore incompatibile con leggi o disposizioni interne;

- c) a elaborare con perizia e professionalità tutta la documentazione relativa alla propria attività provvedendo ad archivarla accuratamente, così da poter consentire eventuali verifiche da parte dei soggetti autorizzati;
- d) a conoscere e rispettare le procedure interne, comportandosi con lealtà, correttezza e trasparenza nella loro applicazione, facendo in modo, ove possibile, che tutte le attività siano adeguatamente documentate e/o documentabili;
- e) a conoscere e ad attuare quanto previsto dalle politiche interne in tema di sicurezza, riservatezza e diffusione delle informazioni riguardanti l'Università; a ispirare la propria condotta anche ai principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che qui si intende integralmente richiamato, e alle regole deontologiche proprie della categoria professionale di appartenenza.

TITOLO V - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 26

Attuazione del Codice etico all'interno dell'Università

- 1) Al momento dell'assunzione in servizio, per i docenti e per il personale, e all'atto di immatricolazione e iscrizione, per gli studenti, è richiesta un'esplicita dichiarazione di impegno al rispetto del Codice etico.
- 2) Tutti i membri dell'Università sono tenuti a prendere visione del Codice etico e informarsi sulle relative prassi interpretative.
- 3) Tutti i membri dell'Università si possono rivolgere al Comitato di Vigilanza per ottenere pareri e suggerimenti circa l'applicazione del presente Codice e circa la condotta appropriata da tenere in relazione alle fattispecie da esso previste.
- 4) Tutti i membri dell'Università sono tenuti ad osservare il presente Codice e le prassi interpretative, anche segnalando prontamente al Comitato di vigilanza le condotte di dubbia conformità.
- 5) Tutti i membri dell'Università sono invitati a segnalare al Comitato di Vigilanza, in forma non anonima, i comportamenti contrari al Codice etico di cui siano venuti a conoscenza, nonché ad adoperarsi, in relazione alle responsabilità di ciascuno, affinché tali comportamenti cessino al più presto.
- 6) La segnalazione è presa in carico dal Comitato di Vigilanza solo se:
 - a) compiuta in forma non anonima;
 - b) successiva a una precedente segnalazione trasmessa infruttuosamente ai competenti soggetti preposti dall'Università nelle specifiche funzioni, direzioni e/o servizi alla trattazione della questione, a meno che oggetto della segnalazione siano comportamenti degli stessi preposti.
- 7) Chiunque ritenga di essere stato vittima di comportamenti in contrasto con il Codice etico è invitato a segnalare l'accaduto al Comitato di Vigilanza che, dopo aver attentamente valutato le specifiche circostanze e la gravità dei comportamenti, adotterà le opportune iniziative.
- 8) Il presente Codice non sostituisce i precetti contenuti nelle leggi, nei regolamenti, nello Statuto e nelle restanti fonti espressive dell'autonomia universitaria, ma integra le disposizioni applicabili ai membri dell'Università e dalle quali conseguono diritti e doveri.

- 9) In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Università può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla normativa e al presente Codice.
- 10) Nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa, l'accertata violazione del Codice etico costituisce motivo di determinazione di sanzioni disciplinari.

Art. 27

Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi

- 1) Nei rapporti contrattuali, l'Università si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, a tal fine specificandone espressamente in ciascun contratto la presa visione.
- 2) Ove richiesta, una copia del Codice etico sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni con l'Università.
- 3) Nell'ambito dei rapporti con i terzi, l'Università è tenuta a:
 - a) informare tempestivamente e adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne il rispetto e l'osservanza;
 - b) non instaurare, né proseguire, rapporti economici con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, o comunque non osservi, le disposizioni del presente Codice;
 - c) riferire al Comitato di Vigilanza qualsiasi comportamento dei terzi che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del presente Codice.

Art. 28

Diffusione del Codice etico

- 1) L'Università promuove la più ampia divulgazione e conoscenza del Codice etico e ne favorisce l'osservanza, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine, anche sulla base di piani annuali di formazione differenziati in ragione del ruolo e delle responsabilità dei diversi destinatari.
- 2) Una copia a stampa del Codice etico è sempre depositata presso il Rettorato e la Direzione di ciascun Dipartimento.
- 3) Il Codice etico è sempre disponibile sul sito web dell'Università. Sul medesimo sito web è data tempestiva e adeguata segnalazione delle modifiche e delle prassi interpretative del Codice etico, previa eliminazione di ogni elemento idoneo a identificare le persone coinvolte, a meno che queste non chiedano che le decisioni siano rese pubbliche integralmente.

Art. 29

Il Comitato di Vigilanza dell'Università

- 1) Il Comitato di Vigilanza è organo dell'Università.
- 2) Il Comitato di Vigilanza è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e dura in carica tre anni. È composto da cinque membri, di cui uno appartenente al personale amministrativo.

I componenti durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

3) Il Comitato di Vigilanza:

- a) ha funzioni consultive, di ricerca, di indagine e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente Codice e delle prassi interpretative;
- b) favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie;
- c) ha il potere di proporre l'applicazione di specifiche sanzioni nei confronti di coloro che pongano in essere comportamenti ostruzionistici o intimidatori nei confronti del Comitato di Vigilanza o comunque orientati a sottrarsi alle attività di vigilanza del medesimo;
- d) nell'esercizio delle sue funzioni, ha libero accesso ai dati e alle informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività;
- e) può sottoporre agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del presente Codice.

4) Gli atti del Comitato di Vigilanza devono essere motivati.

5) Qualora il Comitato di Vigilanza accerti un comportamento in violazione del Codice etico e ne individui il/i possibile/i responsabile/i, riferisce per iscritto al Rettore, il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto, informa l'organo competente a decidere sulla violazione.

6) I membri dell'Università sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento dei compiti del Comitato di Vigilanza.

Art. 30 Segnalazioni

1) I membri dell'Università e i terzi segnalano in qualunque momento, in forma non anonima, qualsiasi fatto ritenuto violazione, o sospetto di violazione, del Codice etico al Rettore e/o al Comitato di Vigilanza, che valuteranno tempestivamente la segnalazione, anche interpellando il "segnalante" nonché il responsabile della presunta violazione e ogni soggetto potenzialmente coinvolto.

2) I membri dell'Università sono tenuti a cooperare all'attività istruttoria e ad assicurare il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

3) Coloro che hanno inoltrato le segnalazioni di cui al comma precedente sono preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione o penalizzazione. Nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e delle leggi vigenti, il Comitato di vigilanza e l'Università garantiscono la riservatezza dei soggetti che in buona fede abbiano segnalato le violazioni. Ogni atto di ritorsione o discriminatorio nei confronti del "segnalante" nonché l'invio con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate sarà oggetto di sanzione disciplinare.

Art. 31 Indegnità

1) Chi abbia riportato una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive, per un reato doloso, non può far parte degli Organi dell'Università.

2) Nessun membro dell'Università che, in seguito a una violazione del Codice etico, abbia riportato un provvedimento disciplinare, può essere nominato o eletto alla direzione di strutture e/o organismi accademici o amministrativi.

Art. 32

Entrata in vigore ed efficacia del Codice etico

- 1) Il Codice etico e le sue modifiche sono approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il presente Codice è emanato con decreto del Rettore. È pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 33

Aggiornamento del Codice etico

- 1) Il Codice etico viene aggiornato a maggioranza assoluta dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.
- 2) Ai fini dell'aggiornamento, il Senato Accademico può prendere in considerazione proposte di revisione o di integrazione formulate dal Comitato di Vigilanza.